

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di Legge sia presentato alle Camere dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze che incarichiamo di svolgere i motivi di sostanza la disposizione

Art. 1.

La Contribuzione finora imposta sotto il titolo di Cassa di Finanza è abolita; si è surrogata una tassa sulle Professioni ed arti liberali indicate nella presente legge.

Art. 2.

Sono soggetti alla tassa sulle professioni ed arti liberali gli

1. Gli Avvocati patrocinanti i Giudici i Notai i Liquidatori

2. Gli Medici i Chirurghi i Fisiologi gli Dentisti e gli Erucisti

3. Gli Architetti gli Disegnatori i Pittori i Scultori i Vignaioli gli Agrimensori gli Attuari pubblici

4. Gli Agenti di Cambio ed i Borsali

5. I Farmacisti e Veterinari.

Art. 3.

Salvo le esenzioni contenute negli articoli 1. 2. 3. 4. la tassa sarà imposta nelle proporzioni fissate alle tariffe annesse alla presente legge e ordinata dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 4.

La Cassa decorrerà dal primo giorno del triennio susseguente a quello in cui gli individui alla medesima soggetti saranno stati ammessi ad esercitare la loro professione.

Art. 5.

Gli Avvocati patrocinanti i Medici i Chirurghi gli Architetti i Disegnatori i Pittori i Scultori i Vignaioli gli Agrimensori i Veterinari pubblici saranno esenti dalla tassa durante i primi due anni dell'esercizio; ne pagheranno la metà nella pendente il susseguente triennio.

Gli Avvocati ammessi a patrocinare avanti il Tribunale di Cassazione, i quali non intendono recitare avanti alla Corte

pagheranno, e tanto la tassa fissata per i Patrio-civili avanti il  
Magistrato; e Appello nelle cui giurisdizione hanno la loro residenza.  
Gli Associati che debbono assistere a predicare avanti  
anche ai Magistrati e Appello non restano abitualmente nelle  
Città in cui questi sono stabiliti pagheranno e tanto la  
tassa fissata per i patrio-civili avanti al Tribunale di 1.<sup>a</sup> cognizione  
nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 6.<sup>o</sup>

Uomini e Chirurgici e i Fucatori adatti esclusiva-  
mente al servizio sanitario militare, saranno esenti dalla tassa.

Art. 7.<sup>o</sup>

Saranno parimenti esenti dalla tassa gli Ingegneri,  
Architetti, e Ufficiali, adatti esclusivamente al servizio dello  
Stato.

Art. 8.<sup>o</sup>

La tassa imposta sull'individuo che cessa definitivamente  
per qualunque causa dall'esercizio dell'arte o professione per cui è  
tassato, sarà dovuta fino al termine del trimestre in cui segue tale  
definitiva cessazione.

La semplice sospensione d'esercizio o di funzioni non porta  
interruzione al pagamento della tassa.

Art. 9.<sup>o</sup>

La cessazione volontaria d'esercizio risulterà da un'opposta  
dichiarazione dell'esercente presentata per iscritto al Sindaco  
del Comune, il quale dovrà fra il termine di dieci giorni  
trasmetterla al Direttore delle Contribuzioni.

In tale dichiarazione sarà indicata l'epoca della cessazione  
d'esercizio.

Colui che non ostante la dichiarazione continua o ricomincia  
l'esercizio della sua arte o professione dovrà pagare la tassa anche  
per il periodo intermedio come se non vi fosse stata interruzione  
ben inteso che questa abbia avuto una durata effettiva di dodici mesi  
continui.

In questo caso il pagamento della tassa principierà nuovo  
decorrenza dal primo giorno del trimestre in cui fu ricominciato  
l'esercizio dell'arte o professione.

Art. 10.

La tassa debbe pagarsi a trimestri maturati nella  
Cassa del Direttore del Distretto in cui trovasi domiciliato  
il Contribuente, e l'incasso della medesima avrà luogo nelle forme  
prescritte per le altre contribuzioni dirette, alle quali viene essa  
paragonata anche in ciò che riguarda alle matricole, ai ruoli,  
veri mezzi di riscossione ed all'aggio degli Esattori.

Art. 11.

Gli Agenti delle Finanze provvederanno alla compilazione delle Matricole dei ruoli col sussidio delle dichiarazioni dei cui agli Art. 10 e 11, per via degli stampati che loro verranno dall'Amministrazione Amministrativa, e col mezzo di apposite informazioni locali.

Art. 12.

Solui che esercita più arti e professioni contemplate nella presente legge non sarà imponente che una per quella che trovasi maggiorale (la prima).

Art. 13.

Reclami contro l'applicazione della tassa saranno trattati e definiti nella via dal contenzioso Amministrativo secondo le regolanti leggi.

Art. 14.

In questa tassa sarà applicabile il privilegio del Fisco di cui al N.º 1 dell'art. 2195 del Codice Civile.

Art. 15.

Gli esercenti che intendono di continuare la loro professione od arte dovranno fra un mese dalla promulgazione della presente legge indirizzare l'analoghe loro dichiarazioni per iscritto come all'articolo 9.

I nuovi ammessi dovranno farvi eguale dichiarazione prima di assumere il rispettivo esercizio.

I contravventori al presente articolo pagheranno una sovratassa eguale alla metà della tassa principale.

Art. 16.

Il pagamento della presente tassa non esclude quello della tassa di Commercio e d'Industria laddove l'esercente esercita una delle professioni od industrie soggette a quest'ultima contribuzione.

Art. 17.

L'opera di riscossione della tassa contemplata nella presente legge a riguardo degli esercenti provveduta di piazze due excolega il rispettabile ministero.

Art. 18.

La tassa sulle professioni ed arti liberali comincerà a decorrere dal ... Sono da tale epoca rinviate tutte le disposizioni contrarie alla presente. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge.

Dat. Torino Addi Novecento Novembre 1850.

Il Re

M. Ruggieri

# Tabola A.

Cassa dovuta dagli Avvocati dai Causidici e Liquidatori

Professioni	Presso il magistrato di Cassazione	Presso i Magistrati d'Appello						Presso i Tribunali di 1 <sup>a</sup> Cognizione			
		Piemonte	Genova	Carale	Savoia	Nizza	Sardegna	1 <sup>a</sup> Classe	2 <sup>a</sup> Classe	3 <sup>a</sup> Classe	4 <sup>a</sup> Classe
Avvocati patrocinanti	250	200	180	120	100	100	100	120	100	80	60
Causidici	"	300	400	250	200	200	200	250	200	200	100
Liquidatori	"	160	150	150	120	120	120	100	60	40	20

# Tabola B.

Cassa dovuta dagli Architetti, Ingegneri, Geometri, Misuratori, Agrimensori, Estimatori, Medici Chirurghi, Plebotomi, Dentisti, Oculisti, Artisti, Veterinarii, Farmacisti nei Comuni aventi una popolazione

Professioni	Di 8000 individui o oltre	Da 5000 a 8000	Da 30,000 a 50,000	Da 20,000 a 30,000	Da 10,000 a 20,000	Da 6,000 a 10,000	Da 2,000 a 6,000	Inferiore a 2000 individui
Architetti ed Ingegneri civili ed Idraulici	200	180	150	100	80	60	50	15
Medici o Chirurghi	120	80	60	50	40	20	12	8
Misuratori, Agrimensori e Geometri	100	90	80	70	65	60	50	10
Farmacisti	200	200	150	120	100	80	60	10
Oculisti, Plebotomi, Dentisti, Artisti	50	40	30	25	20	12	8	6
Estimatori pubblici	60	50	40	30	20	16	12	8
Veterinarii	40	30	20	16	12	10	6	4

# Tabola C.

Cassa dosita dagli Agenti di Cambio e Sensali

Professioni	Genova	Genova	Nizza	Nelle altre Città d'una popolazione eccedente le 5000 anime	In ogni altro luogo
Agenti di Cambio	600	400	200	100	50
Sensali pel Commercio Estero	450	180	100	80	50
id di Noleggi ed assicurazioni marittime	..	200	100	80	50
id di granaglie, farine, cacci, salumi, grassie	100	100	60	40	20
id di lane, cotonei, telerie e tessuti d'ogni sorta	60	60	40	20	15
id di droghe e generi coloniali, frutti, legumi, oli e sostanze oleaginose e materie tintorie	80	80	40	20	15
id di Cuoia e pelli	80	80	40	20	15
id di Spiriti e Vini	60	60	40	20	15
id di ogni altra mercanzia non contemplata nelle categorie precedenti.	50	50	36	18	12

# Tabola D.

## Cassa dovuta dai Notai

Categorìa	Luogo di residenza	Cassa		Categorìa	Luogo di residenza	Cassa	
		sui Notai	sui Notai Certificatori			sui Notai	sui Notai Certificatori
1 <sup>a</sup>	Erino	180	198		Dan Sueno		
	Genova						
2 <sup>a</sup>	Ciamberì	110	121		Shouen		
	Nizza						
	Alessandria						
	Novara						
3 <sup>a</sup>	Cagliari	95	104. 50	5 <sup>a</sup>	Domodossola	70	77.
	Sassari						
	Cuneo						
	Casale						
	Vercelli						
	Asti						
	Mondovì						
	Vigevano						
	Saluzzo						
	Biucrolo						
	Brea						
	4				Voghera		
Savona							
Novi							
Chiavari							
Sarzana							
Biella							
Cortona							
Alba							
Aequi							
Annecy							
Aosta							
Bonnesville							
Susa							
Cueglia							
Pallama							
Singale							
Alghero							
Ozzeri							
Oriстано							
				6 <sup>a</sup>	Nelle Città e Comunità dei del Sud di Mada		60
				7 <sup>a</sup>	Negli altri Comuni non compresi nelle		50
					Categorie precedenti		

# Tabola D.

## Cassa dovuta dai Notai

Categorìa	Luogo di residenza	Cassa		Categorìa	Luogo di residenza	Cassa	
		sui Notai	sui Notai Certificatori			sui Notai	sui Notai Certificatori
1 <sup>a</sup>	Corino	180	198		Dau Remo		
	Genova				Chonou		
2 <sup>a</sup>	Ciamberi	110	121		Moutiers		
	Nizza				S. Gio: di Moriano		
	Alessandria				S. Giuliano		
	Novara				Albertville		
3 <sup>a</sup>	Cagliari	95	104. 50	5 <sup>a</sup>	Domod'ossola	70	77.
	Sassari				Robbio		
	Cuneo				Varallo		
	Casale				Speria		
	Vercelli				Mortara		
	asti				Albenga		
	Mondovi				Fossatio		
	Vigevano				Davigliano		
	Saluzzo				Chieri		
	Pinerolo				Bra		
4	Orta	80	88		Carmagnola		
	Voghera				Dossello		
	Savona				Chivasso		
	Novi				Porto Maurizio		
	Chiavari				Racconigi		
	Sarzana				Arapallo		
	Biella				Benea		
	Cortona				S. Damiano d'asti		
	Alba				Vigone		
	Aequi				Villafraanca di Piemonte		
	Anney				Mora		
	Aosta				Agliasia		
	Bonmeville				Nuoro		
	Susa				Empie		
Cuneo	Lametei						
Pallanza	Mandas						
Finalé	Chilavara						
Alghero	Cortoli						
Orfèri	Sergono						
Oristano	Masullas						
				6 <sup>a</sup>	Nelle Città e Comunità dei Re di Sardegna	60	
				7 <sup>a</sup>	Nelle altre Città non comprese nelle	50	
					Categorie precedenti.		



# Ministero di Finanze.

Sigueri

Progetto di Legge  
per l'imposizione d'una Cassa  
sulle professioni ed arti liberali.

Tra i vari progetti di Legge  
che presentate alla Camera nella  
Sessione precedente, rimase senza  
deliberazione, eravamo uno che aveva  
per oggetto l'imposizione d'una  
Cassa sulle professioni ed arti  
liberali per averlo dire riguardare  
al riordinamento ed all'evangelizzazione  
di quel Contributo che attualmente  
si riscuote sopra alcune professioni  
soggette a speciali condizioni e  
restrizioni di servizio, sotto il  
titolo di Cassa di Finanza.

Questo progetto servendo  
parte del piano finanziario  
inteso a ristabilire l'equilibrio  
tra le entrate e le spese dello  
Stato io la ripropongo perciò  
alle vostre discussioni con alcune  
lievi modificazioni tendenti special-  
mente ad adattarlo ai caratteri  
distintivi delle contribuzioni dirette  
al cui onere appartiene l'imposta  
che si tratta di riformare.

(1) Questo progetto fu stampato nella Sessione 1870  
al n. 67.

Si introdutti cambiamenti,  
senza variare nella sostanza  
il concetto che aveva prevalso  
nella compilazione del progetto.  
Si legge inteso a rendere più  
semplice e più spedita l'applicazione  
e la riscossione della  
tassa, talché non richiedano  
particolari considerazioni.

Riguardo all'incile  
dell'imposta ed all'economia  
della legge mi riferisco alla  
relazione che vi fu sotto posta  
nella tornata del 7 Maggio 1777.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

11. 13.

Proq. di legge  
presentato dal Ministro di Finanze  
in tornata del 3. 10<sup>bre</sup> 1890

---

Rifer. sulle professioni ed arti liberali

SESSIONE 1851

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

AVIGDOR, BENSO GASPARE, CATTANEO, DEFORESTA, DEMARIA, FARINA PAOLO,  
LIONE, MARTINET, PEZZANI, POLLIOTTI, POLTO, TECCHIO

*sui progetti di legge presentati dal Ministro di Finanze,  
e riuniti in un solo dalla Commissione stessa*

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1851

**Tassa sulle professioni ed arti liberali  
e sull'industria e commercio (1)**

SIGNORI,

La tassa della quale ci occupiamo costituisce il più difficile problema della scienza delle Finanze, e si può dire che non venne per anco sciolto in modo scevro di inconvenienti gravissimi in alcun paese del mondo, a motivo delle insormontabili difficoltà dalle quali è circondato.

Le strettezze dell'Erario non consentendo il rigetto di questo genere di imposta, ogni studio della Commissione doveva quindi rivolgersi non a fare bene, che tanto non gli era lecito sperare, ma a fare il minor male possibile.

Il trattarsi qui di una imposta nuova, per adottare la quale basata piuttosto sull'uno che sull'altro dei sistemi vigenti presso straniere nazioni, non milita la prepotente ragione dell'abitudine di pagarla,

(1) V. il progetto del Ministero relativo alla tassa sulle professioni ed arti liberali sotto il N. 13, e quello relativo all'industria e commercio sotto il N. 35.

imponere alla Commissione il dovere di studiare la natura dell'imposta, ricercarne le basi più razionali, ponderarne le conseguenze e gli inconvenienti inevitabili, e scegliere quel sistema nel quale alla giustizia ed alla razionalità del principio, minori fossero gli ostacoli e le sconvenienze che opponevano le necessità della applicazione.

Nelle quali disamine addentrandosi non tardava la Commissione a convincersi della opportunità di fondere in una sola le due leggi presentate dal Ministero, l'una per la tassa delle professioni ed arti liberali, l'altra per quella del commercio e dell'industria, sia perchè e l'una e l'altra esser debbono dettate dallo stesso principio di giustizia distributiva, sia perchè nell'applicazione presentano le stesse difficoltà a superare, identici inconvenienti ad evitare, e possono quindi formarsi con identici direttivi principii.

Ciò premesso facevasi la Commissione ad esaminare il sistema adottato dal Ministero, e lo trovava informato dal generale principio di misurare il baizello imposto all'individuo dalla estensione della popolazione fra mezzo alla quale egli esercitava la sua professione arte od industria, senza curarsi di verificare :

1.º Se realmente la massa degli affari di una determinata località, debba necessariamente corrispondere all'estensione della sua popolazione.

2.º Quanti individui concorrano al disbrigo di quella presuppota determinata massa di affari, ed in quale proporzione ciascuno di essi partecipi al disbrigo dei medesimi, e dei lucri che ne provengono.

La sovra indicata generale idea del Governo esprimesi in senso non esplicito di popolazione nel caso degli avvocati, causidici e liquidatori, ma determinato a seconda dell'estensione della giurisdizione del Tribunale presso il quale esercitano l'ufficio loro; ed in quanto ai commercianti il diritto fisso per le varie classi determinato in ragione di popolazione, è accoppiato ad un diritto proporzionale desunto dal valore locativo dei locali destinati all'abitazione ed all'esercizio dell'industria del tassato.

Constatata così l'idea fondamentale del sistema del Governo era dovere della Commissione esaminare :

1.º Se la presunzione sulla quale basava, rispondeva alla generalità dei fatti almeno principali.

2.º Se la applicazione rispondesse alle generali massime di naturale equità e di giustizia distributiva, sancite nello Statuto.

Essere l'industria ed il commercio fonte prima e principalissima di ricchezza e guadagno, ed occasione diretta ed indiretta di professionali bisogne, niuno per certo vorrebbe o potrebbe revocare in dubbio. Ora quale è il carattere primo ed essenziale, e quale la più spiegata tendenza di ogni industria e di ogni commercio, se non quella di dilatare le proprie operazioni alla maggiore possibile cerchia di territorio, e di aspirare per quanto è fattibile al cosmopolitismo?

. Appena la notizia del fallito raccolto dei pomi di terra in Irlanda, o di una scarsa messe in Francia sia pervenuta a Genova od a Nizza, voi vedrete i negozianti di grani affaccendarsi tosto a spedire e commissioni e bastimenti quanti più possono nel mar nero per caricare granaglie e provvedere direttamente, o mediante depositi l'Irlanda e la Francia della derrata della quale abbisognano. Fate che nuovi sbocchi si aprano alle produzioni di una manifattura, e voi vedrete in un batter d'occhio accrescersi la sua operosità, moltiplicarsi le sue macchine, i suoi operai. Il desiderio di Arwright della scoperta di nuovi mondi per poterli in breve approvvigionare dei prodotti delle proprie fabbriche, compendia ed energicamente esprime le irresistibili tendenze espansive del commercio e dell'industria del nostro tempo, mirabilmente coadiuvati in ciò da tutte le applicazioni del vapore.

Che anzi se si ponga mente alla carezza dei locali che è la conseguenza delle grandi agglomerazioni di popolazione in un determinato punto, ed al bisogno di vasti e spaziosi ambienti connaturale alle estese manifatture, ed al commercio in grande, si avrà la spiegazione del fatto della erezione dei grandi stabilimenti industriali fuori, per quanto è naturalmente possibile, dai grandi centri di popolazione.

A fronte di queste innegabili circostanze di fatto assumere l'estensione della popolazione come misura principale del commercio e della operosità professionale ed artistica che egli occasiona, è uno sconoscere nel suo principio movente e nell'essenza della sua natura la cosa che colla tassa si vuole colpire, è uno scambiare un'eventuale accidentalità colla causa vera e costante di un fatto.

La giustezza delle osservazioni premesse non isfuggì intieramente a varii legislatori stranieri; quindi è che nel preambolo della legge Austriaca sulle patenti del 6 novembre 1822 leggiamo le seguenti espressioni « Considerando che le grandi fabbriche e le imprese del » commercio all'ingrosso sono affatto indipendenti dai bisogni del » luogo ove hanno il loro stabilimento. » Quindi tasse di professioni indipendenti dalla base della popolazione troviamo nelle leggi Olandese, Belgica; e nella Francese del 25 aprile 1844 pure sulle patenti alla tabella C, noi troviamo una non breve enumerazione di commercianti imposti senza avere riguardo alla popolazione; quindi, ad imitazione della legge francese, una eccezione consimile troviamo nella tavola C, ed un'altra nella tavola B del progetto ministeriale per la tassa sull'industria e commercio.

Se non che tali eccezioni contentandosi di fare scomparire le più apparenti mostruosità della applicazione di un principio irrazionale, le lasciano tuttavia sussistere, e le consacrano nel maggior numero dei casi, e colà ove non meno ingiusti e perniciosi in fatto, ma meno appariscenti, e facilmente riconoscibili ne sono gli effetti.

Nè meno irragionevole è la base della popolazione per determinare la estensione dei guadagni delle professioni ed arti liberali; infatti il soddisfacimento dei bisogni ai quali le professioni e le arti si dedicano non facendosi collettivamente da tutti gli esercenti, ma individualmente da ciascuno a seconda della ricerca dell'opera sua personale, ne emerge evidente la irragionevolezza di una base che suppone ciò che non si verifica mai, cioè che identica, ed identicamente proficua per tutti gli esercenti una professione od arte in una determinata città sia la ricerca dell'opera loro per parte di coloro che ne abbisognano. Presunzione questa che giunge all'ultimo limite dell'assurdo in teoria, e dell'erroneo in fatto.

Se non che il progetto ministeriale introducendo ad esempio della legge francese nel calcolo dell'imposta del commercio anche un diritto proporzionale desunto dall'ammontare delle pigioni, forza è soffermarsi ad esaminare anche il merito di questa seconda base di uno dei ministeriali progetti.

Al quale proposito giovi rimarcare avanti ogni cosa come la legge francese di brumaio dell'anno settimo si esprimesse nei termini seguenti: — « Les droits proportionnels sont le dixième du

» *loyer ou des maisons d'habitation, ou des usines, ou des ateliers, ou des magasins, ou des boutiques suivant la nature du commerce et de l'industrie* ».

Ma gli agenti del fisco consolare da prima, e poi imperiale, interpretarono la parola *ou*, come se fosse *et*, e dedussero la tassa indistintamente e dalle pigioni dei locali destinati all'esercizio dell'industria, e da quelli destinati all'abitazione; e quando si trattò di rivedere e riformare la legge, la considerazione del profitto finanziario prevalse, e si sanzionò la massima che la proporzione dovesse desumersi dalla pigione di tutti indistintamente i locali.

Questa imposta destò sempre molto malcontento, e vi vennero quindi introdotte delle *améliorations successives quoique toujours insuffisantes*, come si esprimeva il chiarissimo Audiffret nel rapporto che ne fece alla camera dei Pari nel 1844.

Negli ultimi tempi della Ristaurazione fu nominata una Commissione per istudiare questa questione e presentare un progetto relativamente ad essa. La Commissione nel suo rapporto cambiava completamente le basi di questa imposta, annullava le classificazioni per professioni, e colpiva ciascun individuo isolatamente, misurandone la fortuna dai segni esterni, atti a farla apprezzare.

Ma l'essere i contribuenti già abituati al sistema in vigore; l'essere lo stesso conosciuto dagli impiegati del fisco; il timore delle perturbazioni inerenti al cambiamento di qualsiasi sistema di ramo finanziario, fecero sì che quel progetto venisse lasciato da parte: e queste stesse considerazioni contribuirono sempre, ed anche nel 1844, come appare dal rapporto del signor De Vitet alla Camera dei Deputati, a mantenere i Francesi nell'irrazionale sistema da essi adottato, benchè lo stesso relatore riconoscesse che tale imposta cagionava al Governo *plus de travail et des difficultés que les trois autres contributions directes toutes ensemble*.

Ma prescindendo dall'esaminare le cagioni delle difficoltà e dei disturbi della applicazione, noi non possiamo astenerci dall'esaminare la giustezza della base dalla quale questo diritto proporzionale è desunto, e che a me sembra sommamente fallace ed ingiusta.

Infatti o si contemplano i locali inservienti al commercio, ed è facile convincersi, che generalmente parlando, e salve pochissime



eccezioni le merci più voluminose sono quelle appunto che hanno minore valore, e che sebbene richieggano più estesi locali pel loro collocamento e confezionamento, pure abbisognano di minori capitali per essere trafficate, e lasciano nelle compre e nelle vendite speranze di minori profitti.

Od invece si considerano i locali inservienti all'abitazione, ed è evidente che, a pari agiatezza, essi vengono determinati dall'estensione dei bisogni personali dei singoli commercianti, anzichè dagli incitamenti del lusso dai quali un previdente negoziante, specialmente fra noi, sa mantenersi alieno. Così, a pari agiatezza, è certo che un negoziante scapolo si contenterà di sei od otto locali per la sua abitazione, mentre un padre di famiglia con otto o dieci figli dovrà averne uno di 15, o 20.

Nè qui vuolsi omettere di rimarcare come non pochi negozianti siano inoltre o proprietari, o reddituarii per impieghi su fondi pubblici, ed altri, e come conseguentemente nella supposizione della legge che l'ampiezza e l'eleganza dell'abitazione sia in proporzione dell'entità della fortuna, essi vengano a pagare anche dipendentemente dalle loro proprietà territoriali, e dai loro redditi di capitali, mentre gli altri proprietari e capitalisti vanno esenti da consimile peso.

Non avvi inoltre alcuno che ignori come la carezza delle pigioni nelle grandi città influisca pregiudicevolmente sul piccolo commercio forzandolo a rialzare il prezzo delle merci, e quindi a diminuire lo smercio delle medesime, per cui i piccoli commercianti si trovano facilmente rovinati. Ora, più il peso del fitto è difficile a sopportarsi, più la legge domanda al contribuente, che si trova perciò imposto in ragione inversa del profitto netto che può dalla sua industria sperare.

E quanto irrazionali sono le basi del ministeriale progetto, altrettanto erronea e fatta con poca cognizione della natura e della estensione del nazionale nostro commercio è la classificazione delle industrie di esso. Così mentre gli appaltatori dei dazii comunali per un prezzo di annue lire 30,000, i cui guadagni non si può ragionevolmente calcolare che eccedano i tre in quattro mila franchi, pagano il diritto fisso di lire 300, ed il proporzionale sui locali del 15 0/0; le case colossali di Genova che fanno il commer-

cio del grano col Mar nero sono portate in terza classe ed assoggettate ad un diritto fisso di L. 80, ed al 20<sup>mo</sup> sul prezzo dei locali. Stanno in prima categoria i negozianti di vermout e liquori; e sono imposti non più di lire 100 gli stabilimenti di milionari tintori di seterie, cotone, ecc.: quotizzati gli appaltatori di manutenzione di strade; dimenticati quelli di costruzione delle medesime, non escluse le ferrate. Le estese e ricche fabbriche dei vermicellai imposte a pari di quelle dei fabbricanti di inchiostro. Posta fra le industrie commerciali quella fra noi affatto agricola della fabbricazione del formaggio; e commesse tante altre erroneità e dimenticanze che più non finirei se tutte annoverare le volessi.

E qui giovi rimarcare come per riformare le tavole annesse alla legge presentata dal Ministero, e renderle alquanto più consentanee alla natura ed alla estensione del commercio e dell'industria nostra, richiederebbersi prima dell'azione di un corpo legislativo, il preavviso di corpi tecnici, quali sarebbero, per esempio, le Camere di commercio; ed anzi io sono d'avviso che per poter apprezzare con qualche giustizia, non dirò il commercio dei singoli individui, ma l'estensione dei singoli rami d'industria e di commercio, sarebbe fra noi indispensabile distinguere il commercio marittimo dal Mediterraneo, senza di che sarebbe impossibile evitare e contraddizioni e sproporzioni enormi fra i singoli esercenti gli identici rami.

Le quali operazioni preparatorie, indispensabili per introdurre nel paese con qualche fondamento la tassa sulle basi dal Ministero proposte, non solo non vennero compiute, ma neppure furono fin qui dal Ministero, per quanto appare, iniziate.

Al seguito pertanto di tutte le osservazioni premesse dovette la Commissione convincersi che le basi dei progetti ministeriali, deducendosi da segni esterni che non solo non sono conseguenza logica dei fatti presupposti, ma che anzi quanto al pareggiamento dei guadagni personali dei singoli esercenti commerci, professioni, arti od industrie in date località non si verificano mai, tali basi erano non meno erronee in se stesse, che erroneamente in fatto applicate; e conseguentemente contrarie ai principii di naturale equità e di giustizia distributiva sanciti dallo Statuto, in forza delle quali, i cittadini dovendo indistintamente contribuire nella

proporzione dei loro averi a sopportare i carichi dello Stato, non può una eguale tassa imporsi a coloro gli averi ed i guadagni dei quali certamente ineguali risultano.

Quindi è che la maggioranza della Commissione, seguendo anche il mandato della maggior parte degli uffici, decise di adottare basi diverse da quelle sulle quali poggiavano i progetti del Ministero.

La scelta del nuovo sistema da adottarsi induceva primieramente la Commissione ad esaminare il punto assai dibattuto se l'imposta potesse esclusivamente basarsi sulle denuncie dei contribuenti, convalidate all'uopo con giuramento o colla presentazione dei bilanci dei tre anni precedenti, siccome a riguardo dell'*income-tax* si pratica in Inghilterra.

Ma per quanto questo sistema sorrida alla immaginazione, teoricamente considerato, pure non si possono disconoscere gl'inconvenienti gravissimi, e forse fra noi insuperabili, della sua pratica applicazione.

Infatti; se lo Stato deve stare alla semplice dichiarazione del contribuente, ognuno vede che il legislatore che lasci assolutamente la determinazione dell'ammontare della imposta a chi deve pagarla, ed abbandoni la tutela degli interessi dello Stato a coloro che dall'interesse proprio sono spinti a far frode, non può dirsi nè savio, nè previdente.

Il tutelare la dichiarazione col giuramento del dichiarante, come già praticavasi ad Amburgo, sarebbe cosa affatto incompatibile colle idee del giorno, e servirebbe di incitamento allo spergiuro.

Nè l'esempio di alcuni piccoli paesi della Svizzera, ove tenuissima è l'imposta, i dichiaranti tutti fra loro si conoscono, e possono con una tal quale esattezza apprezzare l'estensione dei loro capitali e dei loro profitti; o dove sono tutelati da un *maximum* delle sostanze così tenue, che ognuno si dispone facilmente a pagare la tassa, perchè sa che le proprie sostanze superano di gran lunga il massimo dalla legge fissato, varrebbe a provare la convenienza di adottare fra noi un tale sistema.

Il modo più ovvio certamente sarebbe quello della presentazione dei registri. Ma prima di tutto questa presentazione svelando il segreto delle operazioni di ciascun commerciante, cagionerebbe tale

e tanto malcontento, che non sarebbe possibile proseguirla; in secondo luogo, ove dovesse essere susseguita, come è naturale, da opportuna disamina dei libri, darebbe luogo ad una tale complicazione di operazioni lunghe e dispendiose, che la formazione dei ruoli generali o riescirebbe affatto impossibile, od appena col decorso di molti anni potrebbe aversi compiuta.

Vanamente obbietterebbesi l'esempio dell'Inghilterra, nella quale la quarta classe dell'*income-tax* colpisce i profitti commerciali, od altri di qualsiasi natura e provenienza, salarii, appuntamenti personali a titolo di lavoro o di industria privata, basandosi sulla dichiarazione personale, ed ammettendo come garanzia di esattezza ogni verifica diretta od indiretta, l'ammenda, il triplo diritto, ed il giuramento.

Primieramente perchè ivi la tassa non colpisce che i redditi annui netti superiori a 150 lire sterline, pari a lire nuove 3,781 50; il che pone il dichiarante in una tal quale agiatezza, e diminuisce gli incentivi alla frode. Mentre tale limitazione anche colle proporzioni corrispondenti al maggior buon mercato della vita applicata fra noi, ove le grandi sostanze sono poche, scemerebbe sommaramente il prodotto della tassa.

Secondariamente perchè tale imposta in Inghilterra limitandosi a 7 pence per ogni lira, e così a 2. 92 millesimi 0/0 del reddito netto annuale, è evidente che riesce assai poco onerosa per il contribuente, il quale conseguentemente ponendo in bilancia il tenue sacrificio dell'imposta, e dall'altra il grave disturbo che gli occasionerebbe una dichiarazione troppo palesemente lontana dal vero, è eccitato a tenere la dichiarazione sufficientemente elevata, per non dar luogo a fondati sospetti di frode che lo sottopongano a molestie ed inquisizioni, dal commercio specialmente, sovra ogni cosa temute.

Ma ove tale limite all'imposta si adottasse fra noi, è evidente che il suo prodotto riuscirebbe affatto inadeguato ai bisogni dello Stato; ed ove si rendesse meno alto, ne accrescerebbe a dismisura l'eccitamento alla frode dei dichiaranti, con grave danno delle finanze dello Stato.

Le sovraesposte considerazioni mentre persuadevano alla Commissione di non attenersi al sistema assoluto delle dichiarazioni

facevano sorgere nell'animo di qualche membro la lusinga che tutti i più gravi inconvenienti si sarebbero evitati, facendo dell'imposta attuale un'imposta non di *quotità* ma di *ripartizione*.

E qui giovi rammentare come si abbia imposta di *ripartizione* quando una somma fissa e totale è votata dal potere legislativo a carico di una provincia, salvo ai poteri intermediari e locali a ripartirla fra i comuni e gli individui contribuenti; e come invece si abbia imposta di *quotità* allorquando la somma a pagarsi da ciascun contribuente, è fissata dalla legge o da una tariffa, restando però incerta la somma totale da incassarsi dal tesoro. Non havvi allora ripartizione a farsi dai poteri locali, e gli agenti del fisco si rivolgono direttamente verso il contribuente. (1)

Basta il richiamo delle definizioni non fatto qui a caso per esimermi dal dimostrare come l'imposta di ripartizione, appunto per la certezza dei suoi risultati finanziari, sia a preferirsi dal legislatore, ogni volta che gravi considerazioni di altro genere non lo persuadano del contrario.

Il sistema di ripartizione in questo genere di imposta è adottato in Prussia.

« Ivi, dopo avere diviso le arti, i mestieri e le professioni in » otto classi e categorie, e le località in quattro divisioni a seconda dell'ammontare della loro popolazione, la legge finanziaria » fissa il termine medio dell'imposta per ciascuna categoria, e » per ciascuna divisione, e si rivolge a tutti i contribuenti della » stessa professione, e della stessa località dicendo loro: voi mi » pagherete tanto a testa: voi siete in numero di tanti in questa » città e comune, dunque voi supponendovi quotizzati tutti sulla » media da me prestabilita dovete pagare al fisco la tale somma. » Ora spetta a voi il ripartire questa somma secondo il guadagno » di ciascuno colla cooperazione dell'autorità locale, ed osservando » la gradazione prescritta tanto al dissopra che al dissotto del » termine medio sino al *minimo* della quota imponibile. (2)

Ma, o l'applicazione di questo sistema segue in modo che il potere

(1) Vedi Laferriere, cours de droit public et administratif, pag. 183.

(2) Tegoborski des Finances et du crédit de l'Autriche, pag. 218, Paris 1845.

legislativo faccia la ripartizione prima fra le varie provincie dello Stato in proporzione della popolazione delle provincie stesse; ed in allora non si evita lo scoglio di una ripartizione ingiusta, siccome quella che, non basa sulla estensione e la ricchezza della massa dei profitti industriali, commerciali e professionali, indipendenti affatto, come dimostrammo, dal numero degli abitanti una determinata provincia: od invece vuolsi basare sulla massa degli affari e dei lucri sovraindicati; ed allora richiede la preesistenza di una circostanziata statistica sull'entità necessariamente svariaticissima degli affari professionali, di quelli del commercio e dell'industria, dei capitali fissi e circolanti in essa impiegati, della proporzione delle forze industriali di uomini e macchine, e di non pochi altri dati della quale noi assolutamente manchiamo, e senza della quale riesce affatto impossibile al potere legislativo eseguire in modo giusto e razionale la prima ripartizione.

Nè qui vuolsi omettere di rammentare quanto nel rapporto alla Camera dei Pari fatto relativamente alla legge delle patenti del 1844 dal chiarissimo Audiffret rimarcavasi; come, cioè, l'estrema mobilità, e variabilità dell'industria commerciale opponendosi alla stabilità (*fixité*) dei contingenti, tale circostanza costituisca un vizio fondamentale di un'imposta di ripartizione, quale vorrebbe che questa fosse.

Aggiungasi per ultimo che in un'imposta di ripartizione, la tassazione individuale dovendo eseguirsi da persone che abbiano cognizioni precise della natura ed estensione delle operazioni del tassato, e dei lucri che ne ritrae, forza è che siano del luogo ed appartengano alla professione o mestiere del tassato, il che implica necessariamente il pericolo che i tassanti più aggravino altrui per meno quotizzare sè stessi; il che costituisce il più odioso ed il più inadmissibile degli arbitri, quello cioè dei cointeressati che sono ad un tempo giudici e parti.

Dalle premesse considerazioni, e da altre che or qui sarebbe soverchiamente lungo rammentare, venne la Commissione dissuasa dall'adottare le basi del sistema Prussiano.

Qualunque però dei sistemi sovraccennati delle varie nazioni fosse stato già in vigore fra noi, la Commissione si sarebbe astenuta dal mutarlo o variarlo, essendo essa convinta che in fatto di

imposte quelle che destano minori malcontenti sono, generalmente parlando, quelle alle quali i contribuenti sono da lungo tempo avvezzi.

Ma trattandosi di un'imposta nuova pel nostro paese, essa credette di dovere scegliere quanto, non dirò di buono, ma di meno cattivo si può raccogliere dai sistemi adottati nei vari paesi d'Europa, e dagli scritti dei più riputati trattatisti di questa materia, assecondando contemporaneamente anche il voto di più di 600 petizionisti, esercenti professioni liberali, che indirizzarono i loro reclami alla Camera, ed avvicinandosi, con gravi variazioni però, al voto emesso nello scorso anno dalla Commissione creata per riferire su leggi risguardanti lo stesso oggetto.

Quindi è che dopo non lievi esitazioni e discussioni, deliberò di adottare un sistema misto, nel quale l'imposta è determinata in proporzione della rendita del tassato, per conoscere l'entità della quale, ogni mezzo di indagine non soverchiamente vessatorio è messo in opera da apposite commissioni, composte in parte da persone appartenenti alle industrie tassate, ed in parte da agenti del Governo, e moderate da Presidenti scelti fra le persone più probe, e possibilmente imparziali, delle singole località.

Il limite massimo e minimo del reddito dei compresi in ciascuna classe mentre serve ad agevolare alle commissioni l'operazione della classificazione dei singoli contribuenti, giova ad un tempo a frenare ogni eccesso di arbitrio per parte loro, fornendo basi certe ai tassati per dimostrare all'uopo ingiusta la classificazione loro, e farla dai Tribunali Amministrativi riparare.

Per quanto era compatibile col variare totalmente le basi della imposta, la Commissione procurò che la stessa non potesse riuscire più grave ai contribuenti di quella dal Governo proposta, e conservò le esenzioni ammesse nel progetto del Ministero, del quale pure adottò non poche disposizioni di esecuzione.

Adottando porzioni diverse nel tassare i commercianti e gli esercenti professioni ed arti liberali, la Commissione si attenne allo Statuto che richiede il concorso dei cittadini in proporzione dei loro *averi*, e non soltanto degli annui loro profitti: essa considerò che l'educazione professionale ed artistica richiede il dispendio di un capitale che investito nella persona soggiace a tutte le vicis-

situdini della persona stessa, e resta intieramente perso colla morte di lei: e che conseguentemente la società non dovendo procurare l'annientamento dei capitali, ma prelevare la parte di spese che gli occorrono sulla rendita netta, deve lasciare una parte di essa scevra di imposta all'esercente professioni ed arti liberali, acciò egli abbia mezzo di ricostituire il capitale che costò la sua educazione.

Posta in condizione di colpire colla tassa cose che non cadono sotto i sensi, la Commissione ammise la dichiarazione del tassato congiunta colla valutazione di membri di identiche professioni, col controllo di agenti finanziari pratici delle località, e colla garanzia dagli abusi mediante l'intervento del giudizio dei tribunali amministrativi (1).

Nel determinare i modi di applicazione di questa imposta la Commissione non dimenticò il principio stabilito da un celebre scrittore (2), che cioè non deve la legge occuparsi che di stabilire le regole più generiche ed universali sulla valutazione della rendita, lasciando una certa latitudine di applicazione alle Commissioni incaricate della classificazione degli individui tassati.

Il sistema della Commissione certamente non va esente da inconvenienti, ma è basato su di un principio giusto e razionale, e nella applicazione stessa presenta meno sconci di ogni altro. Voglia la Camera nell'apprezzarlo non porre in obbligo che « l'impôt » sous quelque forme qu'il soit assis n'offre le choix qu'entre plusieurs maux » (3).

PAOLO FARINA *Relatore.*

---

(1) Con ciò la Commissione non intende di pregiudicare la questione relativa ai tribunali amministrativi, l'ufficio dei quali, in caso di soppressione, verrebbe disimpegnato dai tribunali ordinarii.

(2) Jacob, scienza delle finanze § 1092.

(3) Riccardo, principes d'économie politique, traduction de MM. Costancio et Fonteyraud.



## CAPO I.

~~NB. Il presente progetto di legge venendo sostituito ai due progetti del Ministero che portano i N. 13 e 35, dei quali cambia intieramente le basi, quei progetti non si sono potuti inserire a lato all'attuale.~~

Tassa sulle professioni, arti liberali, e sull'industria e commercio.

## Art. 1.

~~Niuno potrà esercitare una professione od arte liberale, industria, commercio, mestiere o vendita non espressamente eccettuati dalla presente legge, senza essere munito di apposita patente per tale oggetto.~~

*Plurimae ejus-  
libi*

*I dovra*

Le donne non meno che gli uomini sono obbligati a munirsi di una patente; tuttavia le donne maritate, benchè divise dal marito non sono obbligate a munirsi di una patente particolare distinta per le professioni che esercitano in comune coi loro mariti.

Le società commerciali di qualunque specie dovranno pure essere munite di patente.

## Art. 2.

~~Il diritto a percepirsi annualmente per ciascuna patente è determinato secondo l'ammontare del reddito netto che ogni esercente ritrae dalla propria professione, commercio, industria, arte o mestiere, senza detrazione però dell'interesse delle somme che per avventura avesse ad imprestito.~~

## Art. 3.

Sono esentati dall'obbligo di munirsi di patente:

*Art. 2.*

*Il diritto a percepirsi annualmente per ciascuna patente è determinato, secondo la media del ~~reddito~~ reddito dei tre anni precedenti a quello nel quale ha luogo l'imposizione della tassa, che ogni esercente ritrae dalla propria professione, commercio, industria, arte o mestiere, senza detrazione dell'interesse dei capitali impiegati in quelli, meno questi mezzi dell'esercente, ovvero presi ad imprestito. Nel calcolo del reddito non entra il reddito presunto dei locali di proprietà del tassato. Il diritto a percepirsi da quelli, l'esercizio dei quali non data da un licenzia, sarà determinato secondo le norme indicate all'art. 22.*

1.° Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola, per la raccolta, [manipolazione e vendita dei prodotti I minima] e frutti dei terreni che loro appartengono o vengono da essi coltivati, e per il bestiame che vi allevano, mantengono ed ingrassano.

2.° Tutte le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche, ~~lo stipendio delle quali~~ I per lo stipendio che ha emissione di L. 3,000. e

3.° Le persone salariate o lavoranti a fattura od a giornata nelle case o nelle botteghe, officine, e nei laboratori di individui di loro professione, come altresì gli operai che lavorano nelle loro stanze o presso ai privati senza lavoranti imprenditori, fattorini, insegna, bottega o magazzino.

Non sono considerati quali lavoranti la moglie che lavora in aiuto del marito, nè i figli anche ammogliati che lavorano col padre e colla madre nè un solo aiutatore, o bracciante necessario per l'esercizio della professione.

4.° I facchini, i barcaioli, i marinai.

5.° I venditori ambulanti per le vie e piazze nei siti di passaggio, e sui mercati di fiori, zolfanelli, esca e pietre focaie, scope, stuoie, canestri, statuette e figurine di gesso o plastica, di frutta, cioè funghi, verdura, legumi, pesci, cacciagione, pollame, bu-

tirro, ova, latte, cacio, caciaiuole, ed altri minuti commestibili o rinfreschi.

I ciabattini, cenciaiuoli, arrotini, pettinatori e scardassieri ambulanti, i verniciatori di scarpe, i sarti rappezzatori, i calzolai ambulanti nelle campagne e senza bottega, i fabbricanti di reti per la pesca pure senza bottega o stabilimento, e di fabbricanti di zoccoli intieramente di legno.

Nulla è innovato relativamente alle patenti dei capitani e padroni di mare.

## CAPO II.

### *Ammontare del diritto di Patente*

#### Art. 4.

L'ammontare del diritto che dovrà pagare ciascun contribuente è determinato a seconda della classe nella quale viene collocato.

Le classi per i banchieri, negozianti all'ingrosso ed al minuto, imprenditori di appalti, ~~Farmacisti~~, artieri e bottegai sono le seguenti:

NUMERO delle classi	AMMONTARE del reddito netto presunto	AMMONTARE del diritto dovuto
<del>1.a</del>	<del>Da 24,001 a 30,000 o più</del>	<del>L. 1,500</del>
<del>2.a</del>	<del>Da 18,001 a 24,000</del>	<del>1,000</del>
<del>3.a</del>	<del>Da 15,001 a 18,000</del>	<del>900</del>
<del>4.a</del>	Da 12,001 a 15,000	600
<del>5.a</del>	Da 10,001 a 12,000	500
<del>6.a</del>	Da 8,001 a 10,000	400
<del>7.a</del>	Da 6,001 a 8,000	300
<del>8.a</del>	Da 5,001 a 6,000	250
<del>9.a</del>	Da 4,001 a 5,000	200
<del>10.a</del>	Da 3,001 a 4,000	150
<del>11.a</del>	Da 2,001 a 3,000	100
<del>12.a</del>	Da 1,001 a 2,000	50

I agenti di cambio, sergenti, agendi di affari, direttori di società,

H 1.<sup>o</sup> Da 30,001. a più, — — — L. 1,500.  
 aumentando di L. 250. per  
 ogni 5,000.

2.<sup>o</sup> Da 20,001. a 30,000. — 1,250.

3.<sup>o</sup> Da 15,001. a 20,000. — 1,000.

4.<sup>o</sup> Da 10,001. a 15,000. — 750.

Art. 5.

Le classi per gli agenti di cambio, i sensali, gli agenti di affari, direttori di società, sono le seguenti :

NUMERO delle classi	AMMONTARE del reddito netto presunto	AMMONTARE del diritto dovuto
1.a	Da 12,001 a 15,000 o più	L. 600
2.a	Da 10,001 a 12,000	" 500
3.a	Da 8,001 a 10,000	" 400
4.a	Da 6,001 a 8,000	" 300
5.a	Da 4,001 a 6,000	" 200
6.a	Da 2,001 a 4,000	" 100
7.a	Da 1,001 a 2,000	" 50

Art. 6-f.

Gli avvocati, causidici, notai, ingegneri, architetti, agrimensori, estimatori, liquidatori, medici, chirurghi, flebotomi e simili saranno assoggettati al pagamento dei diritti secondo le classi seguenti:

*farmacisti,*

NUMERO delle classi	AMMONTARE del reddito netto presunto	AMMONTARE del diritto dovuto
1.a	Da 12,001 a 15,000 o più	L. 360
2.a	Da 10,001 a 12,000	" 300
3.a	Da 8,001 a 10,000	" 240
4.a	Da 6,001 a 8,000	" 180
5.a	Da 4,001 a 6,000	" 120
6.a	Da 2,001 a 4,000	" 60
7.a	Da 1,001 a 2,000	" 30

Art. 7.

Quelli fra coloro che devono munirsi di patenti, od il reddito netto dei quali non giunga a lire mille, pagheranno secondo l'estensione dei loro guadagni L. 20. 10. 5.

*57*

# Art. 6. #

Gli impiegati non eccettuati dall'art. 2° dell'art. 3° sono soggetti al diritto del 2½% sui loro stipendi.

Gli periti cessarono dall'essere assoggettati al diritto di patente che vogliono corrispondere in occasione di nomina, di promozione o di aumento di stipendio.

Sono esclusi da queste disposizioni gli impiegati, i quali non attualmente soggetti alla ritenenza.

H 1° Da 12,001 a più — L. 450.  
 aumentando di L. 90.  
 per ogni 2,000.

# Art. 7. #

Coloro che devono munirsi di patenti, il reddito dei quali non giunga alle lire mille, ma superi le dimmentate pagheranno lire 20.

Sono esclusi dalla tassa coloro, il reddito dei quali non superi le lire cinquecento.

Art. 8.

Il diritto di patente delle società anonime è fissato al 2 0/0 dell'ammontare del ~~Benefici~~ dell'anno antecedente ~~(\*)~~: sotto il nome di ~~Benefici~~ sono compresi gli interessi dei capitali impiegati, i dividendi, e generalmente tutte le somme ripartite a qualsiasi titolo, quelle comprese destinate all'accrescimento del capitale sociale, e del fondo di riserva.

*I redditi  
I redditi*

Art. 9.

Ai commessi viaggiatori stranieri sarà applicato, relativamente alla tassa di commercio e di industria, lo stesso trattamento che verrà usato presso le nazioni cui appartengono ai commessi viaggiatori che vi concorrono.

*che non ven-  
dano al mi-  
auto,*

Art. 10.

~~Per il collocamento di ciascun contribuente nelle classi indicate negli articoli 4, 5, 6, 7, verranno in ciascuna città o comune istituite apposite Commissioni nel modo infradichato.~~

Art. 11.

~~In tutte le città, capi-luogo di Provincia le Commissioni saranno sei, e si ripartiranno la classificazione degli~~

~~(\*) Questa facilitazione è suggerita dal desiderio di promuovere lo spirito di associazione poco diffuso fra noi, e dalla circostanza che generalmente il capitale loro è piuttosto nominale che reale.~~

*Art. 10.  
L'applicazione della tassa di singoli operanti si eseguirà col mezzo dei verificatori e di apposite Commissioni.*

*Capo III.  
Composizione delle Commissioni*

*Art. 11.  
In tutte le città, capi-luoghi di provincia, eccettuato le città di Torino e di Genova, le Commissioni saranno due, ripartite nel modo seguente:  
La prima per il commercio, l'industria, le arti e mestieri.  
La seconda per le professioni e arti liberali.  
Queste Commissioni estenderanno la loro giurisdizione su tutti i Comuni che compongono il mandamento delle rispettive città.*

Art. 12.

Per le città di Torino e di Genova le Commissioni saranno in numero di cinque.

3

- La prima sui banchieri, negozianti e fabbricanti all'ingrosso, imprenditori di pubblici appalti, agenti di cambio, e sensali.
  - La seconda per i negozianti al minuto, bottegai, artigiani e piccoli industriali.
  - La terza per gli avvocati, causidici, notai.
  - La quarta per i medici, chirurghi, oculisti, flebotomi, farmacisti, veterinari, etc.
  - La quinta per gli ingegneri, architetti, misuratori, liquidatori, estimatori pubblici.

Art. 13.

- Per tutti gli altri comuni si istituiranno Commissioni mandamentali conformemente al disposto dell'art. undecimo, le quali estenderanno la loro giurisdizione su tutto il territorio del mandamento.

Art. 14.

- Tutte le anzidette Commissioni saranno composte di 4 membri oltre il presidente.

Art. 15.

- I membri delle medesime saranno scelti per una metà fra le classi degli individui di cui ciascuna di esse deve occuparsi, e per l'altra metà fra gli agenti del governo esclusi gli esattori delle imposte.

Art. 16.

- Gli agenti del Governo membri delle Commissioni sono designati dal Ministero delle Finanze.
  - Gli altri membri delle Commissioni per le Città capi-luoghi di provincia, comprese Torino e Genova, sono nominati annualmente dalle Camere di commercio ove esistono, ed ove non esistono camere di commercio, dai rispettivi Consigli delegati.
    - Pei mandamenti composti di un solo comune, sono eletti dal Consiglio delegato del medesimo.
    - Pei mandamenti composti di due soli comuni, sono scelti dal Consiglio delegato del comune più cospicuo.
    - Pei mandamenti composti di oltre due comuni sono eletti dai sindaci dei medesimi sotto la presidenza del sindaco del Capo-luogo.

**Art. 17.**

Le Commissioni sono presiedute dal Sindaco del capo-luogo ove risiedono, avente voto deliberativo, e con facoltà di farsi rappresentare da un membro del Consiglio comunale.

**Art. 18.**

È facoltativo a ciascuna Commissione di aggiungersi due individui appartenenti alla suddivisione delle singole industrie o professioni tassate, i quali avranno voto consultivo.

**Art. 19.**

Niuno degli individui chiamati a far parte delle Commissioni, potrà esimersi senza legittimo impedimento, del quale dovrà fare constare al Presidente dal disimpegnarne le funzioni.

I contravventori saranno puniti con multa, da estendersi da L. 51 a L. 500, e da applicarsi sommariamente dal Tribunale amministrativo della divisione, sovra denuncia degli ufficiali di Finanza.

**Art. 20.**

Il Governo, le Camere di commercio, ed i Consigli delegati, nomineranno rispettivamente a termini dell'art. 16 in ciascuna località, quel numero di supplenti ecc., come nell'art. 18 della Commissione.

*Mediante l'adozione degli articoli sovra proposti, si sopprimono le disposizioni contenute dagli articoli 10 al 17 inclusivi della Commissione.*

individui patentabili nel modo seguente:

Commissione 1.<sup>a</sup> banchieri, negozianti, e fabbricanti all'ingrosso, ed imprenditori di pubblici appalti;

Commissione 2.<sup>a</sup> Negozianti al minuto, artieri, bottegai;

Commissione 3.<sup>a</sup> Agenti di cambio, sensali di qualunque specie, e direttori di case commerciali;

Commissione 4.<sup>a</sup> Avvocati, causidici, notai;

Commissione 5.<sup>a</sup> Medici, chirurghi e flebotomi;

Commissione 6.<sup>a</sup> Ingegneri, misuratori, architetti, capi-mastri ecc.

Art. 12.

Le professioni, arti ed industrie non espressamente nominate negli articoli precedenti saranno classificate dalla Commissione per le industrie affini.

Art. 13.

Tali Commissioni saranno composte ciascuna di 7 individui per le città di Torino e di Genova, e di 5 per le altre città dello Stato, la popolazione delle quali ecceda le venti mila anime, ed almeno di tre individui nelle altre città, capi-luogo di Provincia.

Art. 14.

Nei comuni non capi-luoghi di provincia nei quali riesca malagevole la formazione delle sei Commissioni, il Governo potrà istituire una sola Com-



missione per la classificazione generale di tutti gli industriali, nella quale però si dovrà conservare la proporzione infra indicata fra i membri appartenenti alle classi tassate, e gli agenti del Governo.

Gli individui di queste ultime Commissioni non potranno essere in numero maggiore di sette, nè minore di tre.

Art. 15.

Le Commissioni saranno composte per una metà di persone scielte fra le classi degli individui che ciascuna di esse deve tassare, e nominate per ciò dai membri del Consiglio municipale; e per l'altra metà si comporranno di agenti del Governo, esclusi gli esattori dell'imposta.

La nomina degli agenti del Governo membri delle Commissioni, e dei Presidenti appartiene al Governo.

Art. 16.

Gli stessi agenti del Governo potranno far parte di varie Commissioni d'una città e provincia, ed in tale caso le Commissioni dovranno concertare le loro sedute in modo che gli agenti stessi possano assistere alle deliberazioni di ciascuna delle Commissioni delle quali devono far parte.

Art. 17.

Niuno degli individui chiamati a far parte delle Commissioni, potrà

esimersi senza legittimo impedimento, del quale dovrà fare constare al Presidente, dal disimpegnarne le funzioni.

I contravventori saranno puniti colla privazione dell'esercizio della professione da estendersi da uno a sei mesi, e da pronunciarsi sommariamente dal Tribunale amministrativo della divisione, sovra denuncia degli ufficiali della finanza.

~~Art. 18.~~

~~Il Governo ed i Consigli comunali nomineranno rispettivamente~~ in ciascuna località quel numero di supplenti che verrà determinato per regolamento onde rimpiazzare i commissari non intervenienti per legittimo impedimento.

I Commissari ed i supplenti non potranno nè intervenire, nè prendere parte alle deliberazioni colle quali essi medesimi verranno tassati

CAPO III. V.

Delle patenti.

~~Art. 19.~~ 37.

L'iscrizione degli esercenti nei registri della tassa delle professioni di commercio e d'industria verrà giustificata col mezzo di speciali certificati che saranno loro spediti annualmente sotto la denominazione di patenti.

Le patenti saranno spedite dagli agenti della finanza per una annata

dat. 14. 20.  
 Il Governo, la Camera di commercio ed i Consigli delegati nomineranno rispettivamente i Commissari dell'art. 18. in

# (dat. del 21. al 26.  
 vedi in fine)

#

intiera sopra fogli di carta bollata ad una lira: saranno vidimate dal Sindaco, e munite del sigillo del Comune in cui trovasi tassato il contribuente.

Le patenti non possono servire che per la persona, società, o ditta per le quali vennero rilasciate.

Art. 20. 34.

I commessi viaggiatori, o quelli che esercitano per conto di una ditta o casa patentata il commercio in un comune diverso da quello del domicilio della casa suddetta, o che trasportino per uso di traffico oggetti da un comune all'altro, dovranno essere muniti di un duplicato del certificato di iscrizione nei ruoli delle patenti del loro committente, nel quale sia espressamente indicato il nome ed il domicilio del committente e quello del commesso.

Tale duplicato verrà rilasciato *gratis* e contro il solo pagamento del diritto di bollo.

Art. 21. 34.

Chiunque eserciterà una professione od arte soggetta a patente senza esserne provvisto, incorrerà una sopratassa uguale alla metà della tassa dovuta per la medesima.

Art. 22. 34.

Le merci esposte in vendita da un individuo non munito di patente, ovvero del duplicato di essa, di cui fa

cenno l'art. ~~49~~, saranno sequestrate a spese del venditore, ed il prodotto della loro vendita andrà in pagamento delle spese del procedimento, della multa indicata nell'articolo antecedente, e della tassa alla quale il contravventore dovesse andare soggetto, salvo che nel termine di giorni otto dal giorno del sequestro presenti i sovra-indicati documenti aventi data ed anteriore all'epoca del sequestro, nel qual caso gli verranno restituite le merci contro il solo rimborso delle spese di custodia delle merci sequestrate.

Art. ~~25~~. *41*.

Nessuno potrà agire o difendersi in giudizio per tutto ciò che sia relativo alla sua professione, commercio, industria od arte, senza che in capo degli atti sia fatta menzione delle patenti, con indicazione della loro data e numero, e del comune in cui saranno state spedite, a pena di un'amenda di lire 20 a carico rispettivamente tanto dell'esercente, quanto dei procuratori e segretari che avessero ricevuto o firmato gli atti.

Nei casi però che non ammettano dilazione i funzionari suddetti non dovranno ricusare il loro ministero ad un individuo soggetto alla tassa per ciò solo che non sia munito della patente; tale circostanza dovrà bensì essere menzionata nei relativi atti.

## CAPO IV. VI.

### Dell'esazione della tassa.

#### Art. ~~24~~ 19.

La tassa delle professioni, commercio ed industria, è pagabile a ~~festi~~ <sup>I</sup> ~~trimestri~~ <sup>trimestri</sup> maturati, ed è dovuta per l'intera annata da ciascuno che esercisca nel mese di gennaio un commercio, un'industria, una professione od arte tassabile.

Coloro che intraprendono dopo il mese di gennaio un esercizio soggetto alla tassa, dovranno solo pagarne il prorata dal primo del ~~trimestre~~ <sup>I</sup> ~~trimestre~~ <sup>trimestre</sup> in cui l'abbiano intrapreso, salvo che si tratti di quelle industrie o professioni, che per loro natura non sono esercibili continuamente, e durante l'intera annata; nei quali casi la tassa è dovuta per tutto l'anno, qualunque sia l'epoca di principio dell'esercizio della medesima.

#### Art. ~~25~~ 19.

Li merciai ed i negozianti ambulanti, li direttori di compagnie pure ambulanti, gli imprenditori e direttori di divertimenti e giuochi pubblici, e tutti gli altri contribuenti, la cui professione non viene esercita a residenza fissa, dovranno pagare l'intero importo della loro tassa al momento in cui ritireranno la Patente.

Art. 26. *hh.*

Nel caso di traslocamento d'un contribuente fuori del circolo d'esazione, come altresì in quello di vendita o di liquidazione anche volontaria, la tassa sarà immediatamente esigibile in totalità.

Art. 27. *hg.*

Nel caso di chiudimento o cessazione d'un negozio, d'una bottega, di uno stabilimento per causa di morte o di fallimento dichiarato, la tassa non sarà esigibile se non per i ~~mesi~~ *anni* I scaduti e quello in corso, eccettochè le operazioni industriali o commerciali siano continuate dagli eredi, dai figli, dalla moglie o dai creditori.

~~Cessando volontariamente l'esercizio nel primo semestre, si farà luogo allo sgravio della tassa corrispondente al secondo, semprechè l'esercente giustifichi nel corso del primo semestre, l'avvenuta cessazione.~~

~~Non si farà luogo a sgravio quando l'esercizio cessi soltanto nel secondo semestre.~~

Art. 28. *hb.*

~~Li merciai ed i negozianti ambulanti, li direttori di compagnie pure ambulanti, gli imprenditori e direttori di divertimenti e giuochi pubblici, e tutti gli altri contribuenti la cui professione non viene esercitata a residenza fissa, dovranno pagare l'intero~~

per ciò fissata trasmetterne avviso al domicilio del tassando, invitandolo ad intervenire: in caso che ciò non ostante egli non compaia, ne sarà fatta menzione nella matrice.

Quegli che deve essere tassato, potrà, comparendo, fare variazioni o modificazioni da lui sottoscritte alla dichiarazione già fatta.

Art. 33.

Sarà cura della Commissione di prescrivere un termine perentorio entro il quale quelli che hanno variazioni a fare si debbano presentare per essere verbalmente sentiti. Tale termine non potrà estendersi più di 20 giorni oltre quello stabilito all'art. 29.

Art. 34.

Trascorso il termine sovraindicato non si ammetteranno variazioni per parte del dichiarante alle fatte dichiarazioni fino al mese di gennaio dell'anno successivo.

Art. 35.

Coloro le denunce dei quali venissero legalmente verificate inferiori di un quarto al vero, verranno assoggettati al pagamento di una tassa doppia sull'ammontare dei loro annui guadagni

Art. 36.

Colla scorta delle dichiarazioni sotto indicate, della notorietà del capitale e del reddito, e di quelle ulteriori in-

formazioni e schiarimenti che ravviseranno del caso, le Commissioni procederanno alla formazione delle matricole degli esercenti professioni, industrie ed arti, collocandoli rispettivamente nelle classi indicate all' art. 4-5-6-7. In ogni caso però non potranno le Commissioni costringere quelli che devono essere tassati alla presentazione dei loro libri o registri.

Le matricole dovranno essere compiute nel decorso di due mesi dopo la spirazione del termine accordato per fare e per rettificare le dichiarazioni.

**Art. 57.**

A misura che le matricole saranno ultimate verranno a cura degli agenti del Governo e membri della Commissione trasmesse ai Sindaci dei rispettivi comuni.

**Art. 58.**

Le matricole saranno depositate per 10 giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà notificato al pubblico con Manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro altri 10 giorni successivi quelle eccezioni che credessero loro competere.

**Art. 59.**

Trascorso il detto secondo termine di giorni dieci il Sindaco invierà immediatamente la matricola colle eccezioni degli interessati all'Intendente,



il quale sentiti gli agenti delle finanze risolte in via amministrativa le insorte controversie la trasmetterà agli agenti medesimi munita della sua vidimazione onde serva di base alla compilazione dei ruoli.

Art. 40.

Le matricole saranno annualmente e nel mese di gennaio rivedute e rettificcate dalle Commissioni a seconda delle variazioni occorse rapporto ai tassabili, ed osservato nel resto il disposto dalla presente legge.

Art. 41.

I ruoli della tassa saranno resi esecutori dagli Intendenti e pubblicati.

Art. 42.

Contro le risultanze dei ruoli saranno ammessi i reclami tanto in via amministrativa quanto in quella di contenzioso amministrativo durante il perentorio termine di tre mesi da computarsi dal giorno della pubblicazione dei ruoli medesimi.

Tali reclami non sospendono la riscossione dell'imposta salvo però il dritto al rimborso.

CAPO ~~VI~~ VII.

*Disposizioni diverse.*

Art. ~~45~~ 46.

Sono aboliti i cotizzi, e le altre tasse dello stesso genere direttamente

imposte dai Comuni sulle industrie e sui commerci.

I Comuni sono però autorizzati a stanziare in aumento alla tassa di commercio e d'industria una sovraimposta per le spese locali, non maggiore di *quindici* centesimi per lira. Siffatto limite non potrà essere superato che in virtù d'una legge speciale.

~~Art. 44.~~

~~La presente legge avrà effetto dal . . . e sono da tale epoca abrogate tutte le contrarie disposizioni.~~

Art. ~~45.~~ *44.*

È sospesa la riscossione della tassa da questa legge stabilita riguardo agli esercenti che sono provveduti di *piazza*, in quanto però riflette le professioni ed arti, e le industrie ed i commerci contemplati nella concessione delle medesime, sino a che ne segua il riscatto.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

~~Art. 46.~~ *Art. 44.*

Questa tassa è pareggiata alla contribuzione prediale riguardo ai modi, alle spese ed all'aggio di riscossione.

Art. ~~47.~~ *44.* *50.*

Il privilegio del fisco per la riscossione della tassa si esercita sui beni mobili dei contribuenti a termini del N.º 1 art. 2115 del Codice civile.

*Art. 44.*  
*La tassa stabilita dal-*  
*la presente legge Decret-*  
*to del 1.º Gennaio 1862.*  
 + +

## Art. 48. §1.

È aperto al Ministro delle Finanze un credito di L.200,000. per le spese relative alle operazioni tutte concernenti la formazione e compilazione delle matrici, e dei ruoli per la esazione di questa tassa, e per la fabbricazione della carta filigranata delle patenti.

*in aggiunta  
del bilancio  
1891.*

SESSIONE 1851.

## CAMERA DEI DEPUTATI

*Seguito* degli Emendamenti concertati col Ministero, relativi al progetto della Commissione sulla legge per la tassa sulle professioni ed arti liberali, industria e commercio.

## Art. 21.

Tutti gli esercenti professioni, industrie, arti, e commerci, assoggettati dalla presente legge all'obbligo della patente, dovranno, nel termine di giorni ~~quaranta~~, presentare al verificatore del distretto dove hanno il loro domicilio, una dichiarazione da essi firmata, esprime la qualità e natura della professione, commercio, arte, ed industria da essi esercita, della classe dei tassati, alla quale credono di appartenere in ragione dei loro guadagni di tre anni immediatamente precedenti.

<sup>redditi</sup> Le società ~~commerciali~~ basterà che indichino l'ammontare del ~~benefici~~ <sup>benefici</sup> percepiti nell'anno antecedente; e qualora la loro esistenza non dati che da un anno, dovranno invece dichiarare l'ammontare del capitale sociale.

Tale dichiarazione dovrà inoltre contenere l'indicazione precisa dell'abitazione del dichiarante, e della località di ogni di lui negozio, bottega, magazzino, fabbrica o stabilimento industriale qualsiasi, colle ulteriori specificazioni relative alla estensione ed entità dei medesimi, che verranno indicate in apposito regolamento.

## Art. 22.

Gl'individui, l'esercizio delle professioni ed industrie dei quali data da meno di tre anni, indicheranno la classe alla quale cre-

I diffamata

I ancuino

dono di dover appartenere a seconda dei guadagni del biennio o dell'anno precedente, ed in caso che abbiano intrapreso l'esercizio nell'anno corrente, ~~la seconda del guadagno sperabile dallo stesso, corredando inoltre la loro dichiarazione delle indicazioni contenute nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.~~

Art. 23.

Coloro che, senza giustificato impedimento, omettessero di fare la prescritta dichiarazione, saranno quotati d'ufficio, ed assoggettati ad una sopratassa estensibile, a giudizio della Commissione, da un quarto, alla metà della tassa, che si riconoscerà da essi dovuta. Ad uguale sopratassa saranno assoggettati coloro che omettessero di denunciare, o denunziassero inesattamente gli strumenti di produzione accennati nell'articolo 21.

Libro IV.

## Attribuzioni ed operazioni dei Verificatori.

Art. 24.

Il Verificatore prende ad esame le dichiarazioni degli esercenti, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, e redige la matricola dei contribuenti, indicando la tassa di ciascuno di essi.

Art. 25.

Le matricole saranno depositate per 15 giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà notificato dal Sindaco al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di affacciare, entro altri 15 giorni successivi, quelle eccezioni che credessero loro competere.

Art. 26.

Trascorso il secondo termine di giorni 15, il Sindaco retrocede immediatamente la matricola e le relative eccezioni al Verificatore, il quale, esaurite quelle ulteriori pratiche che trovasse necessarie, modifica o conferma le proposte tasse, e trasmette nuovamente la matricola al Sindaco il quale la deposita per giorni 15 nella sala comunale, avvertendone previamente il pubblico con apposito avviso.

Art. 27.

Il contribuente che si creda gravato dall'operato del Verificatore,

*I se commercianti ed im-*  
*dustriali, in ragione del 2.*  
*per mille annuo sull' am-*  
*montare del capitale possi-*  
*to in commercio; e se ~~per~~*  
*professionisti liberali esercenti*  
*gli altri liberali, saprà*  
*che indicano la natura*  
*del loro esercizio.*

potrà, trascorso l'ultimo termine di 15 giorni, indicato nell'articolo precedente, provvedersi in via di reclamo presso la Commissione, nel termine perentorio di altri giorni 15, presentando tutte quelle giustificazioni che trovasse opportune.

Art. 28.

La Commissione, sentito il Verificatore, ed esaurite tutte quelle ulteriori pratiche che credesse necessarie, deciderà sull'inoltrato reclamo.

Art. 29.

La Commissione potrà assegnare l'individuo che deve essere tassato a comparire personalmente o per mezzo di legittimo rappresentante avanti di sè, onde fornire quegli ulteriori schiarimenti dei quali verrà richiesto. A tale effetto la Commissione dovrà, 24 ore prima della seduta per ciò fissata, trasmetterne avviso al domicilio del tassando, invitandolo ad intervenire: in caso che ciò non ostante egli non compaia, ne sarà fatta menzione nella matricola.

Art. 50.

Il reclamante, se commerciante, potrà offerire alla visione della Commissione i propri registri.

La Commissione dovrà prestarsi al loro esame, e dare ad essi piena fede ogni qual volta siano tenuti regolarmente in conformità delle disposizioni del Codice di commercio e non iscorga fondato sospetto di frode.

Il collocamento del contribuente nelle rispettive classi dovrà essere riformato in conformità delle risultanze dei medesimi.

Art. 51.

Dietro le decisioni della Commissione il verificatore eseguisce le occorrenti modificazioni nella matricola, e sulle risultanze della medesima forma i ruoli, i quali saranno resi esecutori dall'Intendente e pubblicati.

Art. 52.

Contro le deliberazioni della Commissione è aperto il reclamo al tribunale amministrativo della divisione, da presentarsi nel termine perentorio di un mese dalla notificazione della impugnata decisione.

Art. 53.

La decisione del tribunale amministrativo dovrà essere resa col

4

concorso di due individui aventi voto deliberativo, ed appartenenti o alle industrie e commercio, o alle professioni liberali tassate, a seconda che si tratti della tassa di industriali, o di esercenti professioni liberali, i quali dovranno essere nominati dai Consigli divisionali, e dureranno in carica sino alla nuova tornata dei Consigli divisionali medesimi.

Art. 34.

Tali reclami non sospendono l'esazione della tassa, salvo il diritto di rimborso.

Art. 35.

Resta pur salvo, sotto la medesima condizione, il ricorso nella via economica per gli errori materiali che fossero occorsi sui ruoli in confronto colla matricola, e questo nel termine di un mese dalla loro pubblicazione.

*Mediante l'adozione degli articoli sovra indicati resta soppresso il capo V del progetto della Commissione.*

*Seguono i capi III, IV e VI del progetto della Commissione.*

*Art. 36.*

*Le matricole saranno annualmente e nel mese di gennaio rivedute e rettificade dai Verificatori e dalle Commissioni a seconda delle variazioni e dei reclami giustamente spunti, o occasi o congei rapportati ai tassabili, e dei reclami giustamente spunti, ed approvato nel resto il disposto dalla presente legge.*